

MUD: pubblicato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale

9 Marzo 2026

Lo scorso 5 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, che approva il **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2026**.

Quest'anno quindi il termine per la presentazione del MUD – normalmente previsto per il 30 aprile – è prorogato **al 3 luglio 2026**, ossia 120 giorni dopo la data di pubblicazione della nuova modulistica (ai sensi dell'art. 6 L. 70/1994).

Il Decreto va a sostituire il precedente DPCM, e **sarà utilizzato per le dichiarazioni ambientali riferite all'anno 2025**.

Si ricorda che sono **esonerati dall'obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006. Al contrario, **sono obbligati al MUD i seguenti soggetti**:

- i trasportatori a titolo professionale;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamenti delle acque e abbattimento dei fumi) con più di dieci dipendenti;
- i consorzi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta.

La nuova modulistica presenta alcune novità rispetto a quella precedente, dovute principalmente alla necessità di allineare la documentazione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e al Decreto EoW interni (DM 127/2024). E, nello specifico:

- l'allegato denominato Istruzioni per la compilazione del MUD ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3 riporta l'indicazione che **il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l'unità locale** allineandosi a quanto previsto dal RENTRI;
- nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati al fine di allineare tale definizione al DM 127/2024;
- la Scheda AUT è stata aggiornata al fine di allineare le **tipologie di autorizzazioni** attualmente indicate nel MUD a quelle previste nel RENTRI;
- le **diciture relative allo stato fisico** presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata sono state modificate al fine di allineare il nuovo MUD con i termini inseriti nel RENTRI.

Resta invariata la procedura per la presentazione del MUD tramite la **Comunicazione rifiuti semplificata** (accessibile al sito <https://mudsemplificato.ecocerved.it>) **da inviare tramite PEC** (all'indirizzo unico comunicazionemud@pec.it) sempre alle stesse condizioni ossia in caso

di **produttori iniziali di rifiuti che producono non più di 7 tipologie di rifiuti e, per ogni tipologia di rifiuto:**

- **utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e**
- **conferiscono i rifiuti in Italia.**

Confermata anche le modalità di presentazione della documentazione, per cui l'invio deve essere esclusivamente telematico e dovrà essere effettuato tramite il portale <https://www.mudtelematico> alle Camere di Commercio competenti sul territorio in cui è insediata l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Mentre i soggetti che svolgono solo attività di trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.

L'accesso è consentito tramite l'utilizzo di sistemi di identificazione digitale intestati a persona fisica o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione (**associazioni di categoria, professionisti o studi di consulenza**, sulla base di **specificata delega scritta**) e, nello specifico, attraverso l'utilizzo di:

- **SPID**(Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- **CNS**(Carta Nazionale dei Servizi),
- **CIE**(Carta d'Identità Elettronica).

Si ricorda che i **diritti di segreteria** per la presentazione della dichiarazione devono essere versati **per ogni MUD trasmesso**.

I nuovi modelli MUD sono disponibili sul sito del MASE al seguente [link](#).